

CONVENZIONE DI TIROCINIO

tra l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, codice fiscale n. 12621570154, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dal Rettore prof. Marcello Fontanesi, nato a Roma il 13.08.1939,

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, codice fiscale/partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117, nella persona del Direttore Generale Dott. Adriano Giacoletto, nato a Colleretto Castelnuovo (TO) il 27/9/1958

P R E M E S S O

che la normativa vigente, consente alle Università di avviare gli studenti ed i laureati/diplomati universitari presso datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dei corsi di laurea, specialistica e non, da studenti dei corsi post laurea e da laureati – compresi coloro che hanno conseguito un titolo post laurea - da non più di dodici mesi dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, nel seguito denominata Università, presso l'Azienda Sanitaria Locale VCO , nel seguito denominata Soggetto Ospitante.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo o di orientamento sono contenuti in uno specifico Progetto formativo. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili del Soggetto Ospitante incaricati di seguire il corretto e proficuo



sviluppo del Progetto. Qualora una delle due parti del presente contratto fosse destinataria di finanziamenti pubblici e/o privati relativi al progetto di stage, resterà titolare e gestore del finanziamento stesso.

Art. 4

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto ospitante (Convenzione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo o di orientamento di cui al precedente art. 3.

Art. 5

L'Università si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto Ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art. 7

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nell'azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi



produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;

- redigere una relazione sull'attività svolta.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'Azienda ospitante.

Art. 8

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs.81/08 e segg. E ai sensi della Circolare Ministero del lavoro-Regione Lombardia del 2/3/2010 Prot.n. H1.2010.0008366/San, gravino sull'Azienda ospitante.

I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Ente ospitante. Sarà cura dell'Ente stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Ai sensi del D.Lgs.81/08 e segg. E per ogni eventuale attività di coordinamento/informazioni in merito si dovrà contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università Milano-Bicocca, nella persona della Responsabile caterina.giuliani@unimib.it (tel.02-64486188) .

Art. 9

Al termine del tirocinio il Soggetto Ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.

Art. 10

I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.

Art. 11

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 12

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata ed avrà validità triennale, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza di ogni anno.

Potrà essere rinnovata alla scadenza del triennio su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse, con relativo atto formale.

Le parti convengono che gli obblighi di cui alla presente Convenzione sono assunti per i tirocini iniziati nel periodo di validità della stessa e permangono fino alla scadenza dei tirocini anche se successiva a quella della validità della Convenzione.

Art. 13

Le parti danno atto che, considerata la protratta estensione temporale della convenzione, la stessa verrà automaticamente adeguata, con apposito atto formale, alle eventuali modifiche apportate allo specifico protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l'Università.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e, in generale, alla vigente normativa.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano,

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Il Rettore
(Prof. Marcello Fontanesi)

Omegna,

Azienda Sanitaria Locale VCO

Il Direttore Generale
(Dott. Adriano Giacoletto)

